



# Comune di Lugo

**AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'**

**SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI**

**CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO  
DI GESTIONE DI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ALL’APERTO  
PRESSO IL CHIOSTRO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE  
DENOMINATO “CARMINE” - PERIODO 2024/2026**

# Indice generale

PREMESSA.....	3
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 4 - RESPONSABILE DI PROGETTO E REFERENTE DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART. 5 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	7
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	7
ART. 7 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI.....	8
ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	9
ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE, VERIFICHE E VIGILANZA.....	9
ART. 10 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI.....	10
ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
ART. 12 – CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 177, COMMA 6 DEL D.LGS 36/2023.....	11
ART. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	13
ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	13
ART. 15 – CCNL E CLAUSOLA SOCIALE.....	14
ART. 16 – INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE.....	14
ART. 17 - RECESSO.....	15
ART. 18 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	16
ART. 19 - L’ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE.....	16
ART. 20 - RISCHI DA INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008.....	16
ART. 21 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	17
ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	17
ART. 23 – PROTOCOLLO D’INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI.....	17
ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	17
ART. 25 – PROTEZIONE DEI DATI.....	17

## PREMESSA

Il Comune di Lugo ha promosso e organizzato il servizio di arena estiva all'aperto con proiezioni cinematografiche, in particolar modo negli ultimi tre anni presso il Chiostro del Carmine in piazza Trisi, in quanto l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle politiche culturali, ritiene significativo promuovere oltre alle attività teatrali, museali e bibliotecarie, eventi di promozione urbana e mostre d'arte, anche rassegne cinematografiche con l'obiettivo di ampliare l'offerta culturale, stimolare l'aggregazione sociale ed offrire non solo appuntamenti ludici e ricreativi, ma anche spunti di arricchimento intellettuale attraverso le modalità espresse dal linguaggio del cinema.

Il presente capitolato viene redatto secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida" approvate con Delibera di Consiglio del Comune di Lugo n. 38 del 23/4/2024 relative ai servizi da affidare.

### ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di gestione di rassegna cinematografica all'aperto presso il chiostro dell'immobile di proprietà comunale denominato "EX Carmine" a Lugo sito in Piazza Trisi, per le stagioni estive 2024/2025/2026.

In particolare le attività previste sono rappresentate da: accoglienza all'Arena, biglietteria, proiezione, promozione (sito, social, newsletter, acquisto manifesti, affissioni, grafica, materiali pubblicitari), organizzazione proiezioni (programmazione, ritiro film, grafica, verifica contenuti proiettabili, prove di proiezione), acquisto merci, organizzazione del personale e prima nota, meglio dettagliate nel seguito.

#### **Arena cinematografica estiva**

La gestione dell'attività cinematografica comprende la realizzazione, a cura e spese del gestore, della regolare programmazione cinematografica (gestione contabile e commerciale della programmazione, rapporti con i distributori dei film, promozione locale e gestione degli incassi, gestione tecnica dello spazio ed attrezzature, riassetto dell'area), che dovrà articolarsi secondo il seguente calendario:

- Periodo indicativo di svolgimento del servizio: dal 10 giugno al 10 settembre di ciascun anno;
- Numero minimo 60 giornate complessive a stagione :

Si richiede al gestore una programmazione cinematografica di buona qualità culturale, oltre alle seguenti attività:

- Applicazione delle tariffe di ingresso definite in collaborazione con l'Amministrazione comunale al fine di favorire una più ampia partecipazione del pubblico (le tariffe attualmente in vigore, sono state approvate con Delibera di Consiglio del Comune di Lugo n. 38 del 23/4/2024. );
- Proiezione di film italiani ed europei;
- Programmazione di film rivolti a bambini e famiglie;
- Programmazione di film d'essai;
- Coinvolgimento delle associazioni e organizzazioni locali nella presentazione dei film o nell'organizzazione di iniziative collaterali
- Organizzazione di presentazione di film con il regista, attore o altro professionista del mondo del cinema;
- Continuità e regolarità nell'espletamento del servizio, provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni di personale necessarie;

La programmazione è ad esclusiva cura del gestore, che si impegna a proiettare pellicole di buona

qualità culturale, nel rispetto degli obblighi sopra descritti.

È prevista la proiezione di un solo film a serata.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21:30 nei mesi di giugno-luglio e alle ore 21:15 nei mesi di agosto-settembre.

Sarà altresì in capo al gestore l'obbligo di incaricare un tecnico specializzato per la redazione di un piano della sicurezza e del corretto montaggio delle strutture.

Si precisa che nelle giornate di proiezione la location sarà accessibile a partire dalle ore 19.00 fino al termine del film e fino al riassetto dell'area.

Si precisa inoltre che gli eventi organizzati dal Servizio Istituzioni Culturali si terranno nelle serate libere dalle proiezioni cinematografiche, in particolare nei mesi di giugno e luglio, sulla base della programmazione che verrà condivisa. La location, in giornate e orari non destinati all'attività cinematografica, resterà nella disponibilità del Comune che potrà impiegarla per uno qualsiasi degli usi per i quali lo spazio medesimo è predisposto ed adeguato.

### **Servizio bar – eventuale e facoltativo**

Il Concessionario potrà gestire un semplice servizio bar, con espositore mobile, con i tipici prodotti da sala cinematografica (pop-corn, liquerizie, bibite, etc), rivolto esclusivamente agli utenti delle attività svolte presso il Cinema e in arena, ottemperando a tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali.

Tutti i costi del materiale per tale servizio sono ad esclusivo carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto ad affiggere nei locali di accesso agli utenti il listino prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione mediante apposita tabella esposta in luogo visibile al pubblico.

Tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle attività, sono ad esclusivo carico del gestore, cui spetterà altresì ogni provento risultante dalle attività medesime. Si evidenzia in particolar modo la segnalazione di avvio attività presso il SUAP – Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione della Bassa Romagna.

### **Attività economiche collaterali**

Al gestore è consentito, all'interno dell'Arena, l'esercizio di attività economiche collaterali nel rispetto della legislazione vigente e delle prescrizioni del contratto, purché compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto, quali vendita di gadget connessi con la distribuzione delle pellicole. Tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie per lo svolgimento delle attività, sono ad esclusivo carico del gestore, cui spetterà altresì ogni provento risultante dalle attività medesime.

Il Concessionario è tenuto al reperimento di contributi regionali e statali a sostegno dei Cinema e per le arene cinematografiche estive. In particolare, il Ministero della Cultura sostiene regolarmente, mediante l'erogazione di specifici contributi, il settore del cinema e dell'audiovisivo nella sua intera filiera, dalla produzione, alla distribuzione sino alle sale cinematografiche.

Potrà acquisire inoltre sponsorizzazioni private (pubblicità interna al locale, antischermo) relativamente alla programmazione cinematografica.

### **Promozione**

Il Concessionario potrà dotarsi di materiale promozionale ed informativo riguardante i servizi e le attività. Le spese relative alla produzione e distribuzione di tali materiali rimarranno a suo carico.

Tutti i materiali informativi e promozionali riguardanti l'arena cinematografica estiva dovranno sempre riportare anche il nome e lo stemma del Comune di Lugo, previa presa visione del Servizio Istituzioni Culturali.

### **Locali, location e attrezzature**

Il Concessionario dovrà sostenere i costi per il montaggio, lo smontaggio, la redazione di un piano

della sicurezza e il corretto montaggio di tutte le attrezzature, qui brevemente elencate:

- Fornitura e p.o. di proiettori da 15.000 Al, impianto stereo, schermo formato scope di m. 7,00 di base e m. 3,5 di altezza con relativi pali di supporto, platea composta da n. 195 sedie per spettacoli più n. 5 stalli per disabili, il tutto conforme alle prescrizioni di sicurezza e certificazioni CE;

L'arena cinematografica estiva sarà allestita nel cortile compreso all'interno del complesso del Carmine sito in piazza Trisi, a Lugo.

Tale area si estende per circa 750 mq, può contenere un massimo di 199 persone a sedere, oltre al personale addetto alle attività organizzate. L'area in oggetto verrà utilizzata sia per lo svolgimento dell'arena cinematografica estiva, durante le ore serali e notturne, che per lo svolgimento delle normali attività che di consueto impegnano l'area: ossia come spazio di accesso agli uffici dell'Unione della Bassa Romagna che trovano sede nel complesso del Carmine.

Durante le serate di cinema, il Comune metterà a disposizione i servizi igienici del Chiostro del Carmine così come le pulizie ma il Concessionario dovrà provvedere al controllo alla fine di ogni servizio così come alla pulizia dello spazio dove insiste l'arena.

Nello svolgimento dei servizi dovrà essere garantita la sicurezza in ogni fase delle attività al fine di prevenire l'insorgenza di qualunque situazione di rischio o di pericolo.

Il concessionario riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio esclusivamente dal Servizio Istituzioni Culturali.

**CPV (Common Procurement Vocabulary)** vocabolario comune per gli appalti pubblici  
92000000-1: Servizi di proiezione cinematografica

E' prevista **consegna in via d'urgenza** delle prestazioni ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice, per le seguenti motivazioni: inizio stagione estiva 2024

L'avvio delle prestazioni sarà effettuato e certificato da apposito verbale firmato dal Concessionario e dal Rup, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.M. 07/03/2018 n. 49.

**CCNL APPLICATO:** ai sensi dell'art. 11 del Codice il CCNL - contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione è il Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori dello Spettacolo (AGIS).

## ART. 2 – VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore globale stimato –complessivo–della concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n.36/2023, pari al fatturato totale generato al netto di IVA, è pari a € 137.385,24 e il valore globale stimato della concessione ammonta a € 165.535,24 IVA esclusa, come da Piano Economico Finanziario allegato, che costituisce parte integrante del progetto e precisamente:

Elementi della concessione	Totale annuo (iva esclusa)	Totale per 3 anni (iva esclusa)
Introiti derivanti dall'attività del Concessionario per la gestione dell'arena estiva	€ 45.795,08	€ 137.385,24
Costi in capo all'Amministrazione Comunale e	€ 9.383,33	€ 28.150

agevolazioni per la gestione dell' <i>Arena estiva</i>		
Totale	55.178,41	165.535,24

La suddetta stima ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo l'Ente Concedente che, infatti, non garantisce il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio dal Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio. Tale rischio si concretizza in particolare nel rischio di contrazione della domanda di mercato, nel rischio operativo e nel rischio di disponibilità della struttura e degli impianti, oltre ad altri rischi marginali come da **Matrice dei rischi** allegata al progetto.

Per la concessione, il corrispettivo del Concessionario è costituito dai proventi derivanti, per tutta la durata del contratto, dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio. Tutti gli incassi dovranno essere riscossi e contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.

Si precisa che tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA di legge

Si quantifica un'aliquota IVA presunta del 22%.

*In sede di offerta l'operatore economico dovrà indicare eventuali agevolazioni fiscali che consentono di beneficiare dell'applicazione di aliquote Iva ridotte o Iva esente ai sensi del DPR 633/1972 e smi.*

**COSTI DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO** di cui all'art. 41 c. 14 penultimo periodo del Codice: € 33.600,00 che sono stati calcolati sulla base dei seguenti elementi: stipendi del personale, contributi INPS e TFR.

Sulla base delle attività indicate al punto 1 si presume che il numero di ore impiegato sarà variabile in base all'organizzazione dell'operatore economico. E' possibile stimare un numero di ore a serata pari a: 2 ore di proiezione; 1,5 ore di accoglienza, apertura biglietteria, sistemazione platea, verifica attrezzature; E' inoltre possibile stimare un numero di ore settimanali pari a 3 ore di programmazione e ritiro film; 2 ore di promozione; 1 ora organizzazione; 1 ora di distribuzione locandine; 2 ore acquisto prodotti e materiali.

L'Ente Concedente, con l'affidamento della presente concessione, intende garantire la continuità della presenza sul territorio di un esercizio cinematografico, estivo, nonché la sua qualità e accessibilità, attraverso:

- continuità e regolarità nell'espletamento del servizio;
- proiezione di pellicole scelte fra le prime visioni, i film immessi nel circuito distributivo nazionale da non oltre tre mesi, le pellicole d'autore e i film destinati alle famiglie.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è di tre (3) anni per le stagioni estive giugno/settembre 2024, 2025, 2026. È escluso il tacito rinnovo.

### **ART. 4 - RESPONSABILE DI PROGETTO E REFERENTE DEL CONCESSIONARIO**

Ai sensi dell'art. 15 del Codice si precisa che:

- **RUP** - Responsabile di Progetto per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è: Responsabile del Servizio istituzioni culturali, dott.ssa Giuditta Lughì
- **RUP** - Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Giancarla Cenni, Responsabile Servizio Appalti e Acquisti – Unione Bassa Romagna (ai sensi dell'art. 15 c. 9 del Codice);

L'Impresa deve comunicare all'Ente i nominativi del Responsabile della concessione e del Coordinatore / Referente al Servizio Istituzioni Culturali con i relativi recapiti (telefono, cellulare, e-mail). In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile o del Coordinatore /Referente deve comunicare il nominativo e i recapiti di un sostituto.

### **ART. 5 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 55 del Codice la stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 non si applicano agli affidamenti sottosoglia comunitaria.

Il Comune di Lugo stipulerà regolare contratto in forma di scrittura privata digitale con ogni onere a carico della Ditta esecutrice stessa.

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 - “Codice dei contratti pubblici”;
- dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia e s. m. e i. nonché alle leggi 13/09/82 n. 646, 23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni
- dal D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri,
- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante la durata della concessione nonché quelle relative alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie, orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno ecc. degli operai.
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare emanata da autorità competenti per materie attinenti alle tipologie dei servizi oggetto della concessione.

### **ART. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Nell'ambito della gestione dell'Arena cinematografica estiva il Concessionario dovrà:

- sostenere tutti gli oneri economici, finanziari e fiscali inerenti il servizio, anche se non espressamente richiamati;
- assumere ogni responsabilità penale, civile o amministrativa che dovesse insorgere per la gestione dell'attività, stipulando apposita assicurazione;
- provvedere alla gestione contabile e commerciale dei rapporti con i distributori dei film assumere ogni responsabilità nei confronti della SIAE, in quanto intestatario del borderò;
- sostenere le utenze telefoniche e i costi per merci, materiale di consumo e pubblicità;
- verificare lo stato di pulizia dei locali e dei bagni e lasciarli in stato di buon ordine e decorosità alla fine di ogni serata;
- provvedere alla richiesta di piano della sicurezza e autorizzazioni per le serate di proiezione, sostenendo le spese per relazioni preventive e post avvio redatte da un tecnico specializzato;
- applicare le tariffe di ingresso approvate dall'Amministrazione Comunale;
- programmare un calendario di proiezioni in linea con quanto richiesto nel presente capitolato;

- garantire continuità e regolarità nell'espletamento del servizio, provvedendo alle opportune sostituzioni ed integrazioni di personale necessarie;
- porre in atto tutti gli adempimenti necessari, per quanto di propria competenza, per il rispetto del DPR 151/2011; del D.Lgs 81/2008; del TULPS con particolare riferimento agli articoli 68, 69, 80, 141 e 142; della L.R. 14/2003; del D.Lgs 59/2010 con particolare riferimento all'art. 71 e del regolamento CE 852/2004 con particolare riferimento all'art.6 e smi.

Ferme restando le prescrizioni di cui al presente Capitolato e gli ulteriori impegni assunti con la presentazione dell'offerta, il Concessionario avrà la facoltà di organizzare lo svolgimento dei servizi nel modo che crederà più conveniente ed è sua facoltà, in corso di gestione, suggerire modalità organizzative diverse da quelle previste dal presente Capitolato, qualora le reputi tali da migliorare l'efficacia degli interventi e il generale livello di qualità del servizio.

La facoltà di autonoma organizzazione del Concessionario incontra un limite nel caso in cui l'Ente Concedente giudichi le modalità adottate dal Concessionario pregiudizievoli per la buona riuscita del servizio o in contrasto con gli interessi dell'Ente medesimo.

L'Ente Concedente valuterà l'andamento della qualità del servizio attraverso l'attività di vigilanza.

Il Concessionario dovrà, altresì, restituire all'Ente Concedente, al termine del contratto, i beni mobili e immobili nello stato di conservazione esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.

Il Concessionario ha l'obbligo di informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento in merito a problematiche o criticità eventualmente verificatesi nel corso dello svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato e, in generale, di fatti e circostanze che possano influire sul buon andamento del servizio, anche se a lui non imputabili. Il Concessionario ha, in ogni caso, l'obbligo di adoperarsi per quanto possibile affinché i servizi vengano regolarmente espletati.

#### **ART. 7 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI**

Il concessionario all'atto della stipulazione del contratto e, in ogni caso prima dell'attivazione dei servizi, se antecedente alla stipulazione, è tenuto a presentare al Servizio Istituzioni Culturali l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto..

L'Impresa incaricherà personale esente da condanne penali e/o carichi pendenti, ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.

Il Comune di Lugo, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere, sulla base di idonee motivazioni, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per l'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto. La Ditta dovrà provvedervi entro 5 gg. dal ricevimento della comunicazione scritta. In caso di non adempimento saranno applicate, proporzionalmente, le penali pecuniarie previste dal presente capitolato,

Tra il Comune il personale utilizzato dall'Impresa è escluso qualsiasi rapporto giuridico ed ogni direttiva è impartita dai dirigenti dell'Impresa nell'ambito degli obiettivi di servizio fissati dal presente capitolato.

L'Impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, tutte le leggi, le disposizioni dei CCNL di settore. L'Impresa inoltre dovrà osservare nei riguardi dei propri addetti, siano essi dipendenti o soci, gli obblighi previdenziali, infortunistici e assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria ed ogni altra norma vigente o che sia emanata in

corso della concessione nelle summenzionate materie, come in tema di assicurazioni sociali e di lavori pubblici che trovi comunque applicabilità alla presente concessione.

L'Impresa inoltre è obbligata, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele ed iniziative che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale e dell'utenza, sollevando l'Ente da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

L'Impresa deve assicurare il rispetto delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni svolte ed ai materiali utilizzati.

Il personale impiegato dovrà rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed agli adempimenti previsti dalle vigenti norme igienico/sanitarie.

L'Ente si considera perciò sollevata da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle disposizioni normative suddette.

L'Impresa è tenuta al costante aggiornamento professionale del personale.

L'Impresa si impegna a garantire la stabilità numerica del personale necessario per lo svolgimento del servizio per l'intera durata della concessione. Al fine della continuità dei servizi deve essere garantita la sostituzione del personale, in caso di assenza a qualunque titolo, in tempo utile per l'espletamento delle attività/iniziativa previste, concordandone la tempistica con il referente del Servizio Istituzioni culturali.

L'Impresa per garantire la continuità organizzativa, qualora alla scadenza del presente rapporto contrattuale la gestione dei servizi sia aggiudicata ad altro soggetto, dovrà assicurare la permanenza degli operatori di riferimento fino al subentro del nuovo concessionario.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", e dai Codici di comportamento adottati dal Comune di Lugo si estendono, per quanto compatibili, ai concessionari ed ai loro collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, il Comune di Lugo ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE, VERIFICHE E VIGILANZA**

L'Ente concedente ha l'obbligo di:

- sostenere la manutenzione straordinaria dei locali;
- assicurare i locali e dei propri arredi e attrezzature contro i danni da incendi, esplosioni, crolli, atti vandalici, furti ecc. - fatto salvo quanto indicato nell'art. 6.3 "Coperture Assicurate";
- prestare la massima collaborazione per agevolare il Concessionario nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- sostenere gli oneri economici relativi a utenze (energia elettrica), pulizia bagni, sfalci erba del Chiostro e predisposizione impianti elettrici presso il chiostro del Carmine come da Piano Economico Finanziario;

Competono al Servizio Istituzioni Culturali del Comune di Lugo il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto che è effettuato dall'Unione secondo le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal concessionario così come disciplinate dal presente capitolato o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa /gestionale/contabile.
- richiesta al concessionario di relazionare su eventuali episodi o situazioni specifiche che potrebbero costituire inadempienza contrattuale;
- Verifica di ogni stagione cinematografica con richiesta di consuntivo.

Il RUP, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza sull'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di effettuare a propria insindacabile discrezione, sopralluoghi, controlli e quant'altro necessario a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni da parte del Concessionario.

Al fine di agevolare l'attività di valutazione da parte dell'Ente Concedente sull'andamento della qualità del servizio, il Concessionario assume, per tutta la durata del contratto, l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste dall'Ente Concedente, qualsiasi sia la loro natura, tecnica, economica, gestionale, ecc., in particolare riguardo a:

- livello qualitativo e quantitativo delle attività conformi alle previsioni del capitolato con l'eventuale coinvolgimento degli utenti (customer satisfaction);
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- Il rispetto dei diritti degli utenti.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo del concessionario che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando il Comune di Lugo da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire agli enti stessi. Sarà obbligo del concessionario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Il Comune di Lugo resta del tutto estranea/o sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Il concessionario risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del presente capitolato e per l'intera durata contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune di Lugo da ogni responsabilità e provvederanno a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale, sono a carico del concessionario quale solo responsabile.

Il concessionario dovrà altresì comprovare, prima della stipula del contratto, di avere stipulato, presentandone copia al Comune di Lugo una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.

La polizza da presentarsi dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

- MASSIMALI R.C.T.:
- Euro 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 500.000, 00 € per ogni persona,
- Euro 120.000,00 per danni a cose e/o animali.

- MASSIMALI R.C.O.: Euro 380.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 155.000,00 per ogni persona.

Le predette garanzie assicurative devono essere previste anche per i volontari, i tirocinanti e le persone in servizio civile eventualmente utilizzati dall'Ente gestore nelle attività oggetto del presente capitolato.

I concessionari dovranno inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni:

*riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) la polizza deve prevedere:*

- estensione del novero dei terzi all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dei concessionari, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del contratto;
- estensione alla responsabilità civile per danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione del servizio;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose dai concessionari o dagli stessi detenute;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;

*riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

La polizza dovrà avere validità per l'intera durata iniziale del contratto e l'appaltatore dovrà consegnare al Servizio Istituzioni Culturali le quietanze periodiche di versamento dei relativi premi. In caso di opzioni l'Ente provvederà a richiedere le relative appendici o proroghe e quietanze.

Il concessionario è tenuto a dare al Servizio Istituzioni Culturali del Comune di Lugo di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

#### **ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia della regolare esecuzione dei servizi sarà richiesta al concessionario la costituzione di apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 53 del Codice fermo restando quanto previsto dall'art. 106 dello stesso.

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 10 (dieci) giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Non sono ammesse polizze rilasciate da società finanziarie.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente patito dalla stazione appaltante.

#### **ART. 12 – CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 177, COMMA 6 DEL D.LGS 36/2023**

L'Amministrazione comunale riconoscerà al gestore aggiudicatario della concessione un contributo annuo, al fine di consentire l'equilibrio economico finanziario a fronte della finalità pubblica prevalente per lo svolgimento dell'attività dell'arena estiva.

Il contributo economico annuo posto a base di gara è pari ad **€ 12.295,08 + iva di legge per un totale di € 36.885,24 + iva di legge e sarà soggetto a ribasso.**

Al gestore verrà erogato il contributo annuo determinato in sede di gara che rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata della concessione, fatte salve eventuali variazioni nelle ipotesi consentite dall'ordinamento. Si applica, in particolare, quanto previsto dagli articoli 9 e 192 del D. Lgs. 36/2023

L'Ente provvederà a liquidare annualmente le somme a suo carico attraverso emissione di mandato di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura esclusivamente in formato elettronico.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo di eventuali penalità a carico del concessionario quant'altro dallo stesso dovuto.

In caso di contratto con un raggruppamento temporaneo di Imprese, il pagamento sarà effettuato all'Impresa Mandataria.

L'Ufficio destinatario della fatturazione elettronica relativamente ai servizi in oggetto è Comune di Lugo, P.IVA 00362690398, con sede legale in Lugo Piazza Martiri Libertà n. 1. In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente indicare, affinché il Sistema di Interscambio (Sdl) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio destinatario corretto, il seguente "Codice Ufficio I.P.A." EQGJBS - corrispondente al Servizio Istituzioni Culturali

Nel caso in cui la fattura venga inviata ad un Codice Ufficio I.P.A. non corretto, la stessa verrà rifiutata. Nella fattura, ai sensi del D.L. n. 66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, deve essere altresì riportato il codice identificativo di gara (CIG). In ipotesi di assenza o indicazione errata del CIG, la fattura stessa sarà rifiutata.

Le fatture elettroniche inoltre devono riportare le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A del D.M. n. 55 del 3.4.2013 nonché, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, i riferimenti contabili dell'Ente; pertanto, nelle fatture da inviare all'appaltante viene richiesto di indicare in fattura i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa. Tali dati verranno messi a disposizione del concessionario al momento dell'ordinazione della spesa.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del progetto può sospendere il pagamento al fornitore, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà del concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Quanto disposto nel comma precedente trova applicazione anche nel caso in cui sia contestata un'inadempienza delle condizioni di esecuzione del servizio in un momento antecedente alla verifica di conformità effettuata dal RUP relativo alla fase di esecuzione. Prima di procedere al pagamento del corrispettivo, il Comune di Lugo provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line (documento unico di regolarità contributiva) con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali, secondo quanto stabilito dal D.M. 30/01/2015. Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'esecuzione dell'accordo.

Il Comune di Lugo, rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (split payment). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste

dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura. Qualora le modalità di fatturazione dovessero variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il concessionario dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

### **ART. 13 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Si applica l'art. 189 del D.Lgs. n. 36/2023. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

### **ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo al fornitore di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al contratto conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti al contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile alla presente concessione il codice identificativo di gara.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune di Lugo gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG) e ad effettuare i pagamenti al fornitore cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

## **ART. 15 – CCNL E CLAUSOLA SOCIALE**

Il concessionario ai sensi degli artt. art. 11 e 57 del Codice è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) sopra indicato, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione del servizio, il gestore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori - assunti a tempo determinato e indeterminato - che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Al personale dipendente dell'attuale gestore saranno garantite, compatibilmente con l'organizzazione del Concessionario e le relative mutate esigenze tecnico-organizzative, le condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda. A tal fine, vengono forniti nella relazione tecnica-illustrativa tutti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegato, comprensivi - ai fini di fornire una panoramica completa - delle unità a contratto intermittente/a chiamata, nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, suddivisi per qualifica e monte ore settimanale.

## **ART. 16 – INADEMPIENZE, PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE**

Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato.

Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penalità nei casi seguenti:

- per ogni giorno di mancato svolgimento delle attività previste: fino a € 200 ;
- reclamo da parte dell'utenza, tali da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale fino a un massimo di € 300;
- mancato rispetto di ogni singolo punto del capitolato: fino a un massimo di € 300.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente Concedente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni, presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dalla fidejussione prestata. In tal caso, il Concessionario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligazione di risarcire il danno ulteriore arrecato all'Ente Concedente e/o il danno arrecato a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

In caso di inadempienze da parte del Concessionario, oltre all'applicazione della penale e/ o all'attivazione del procedimento di risoluzione, l'Ente Concedente può:

- con provvedimento motivato, affidare i servizi inadempiti ad altre imprese, nel rispetto delle normative vigenti in materia, riducendo proporzionalmente l'importo dovuto al Concessionario;
- procedere all'esecuzione d'ufficio delle operazioni stesse con tempi e modalità che riterrà opportuni; in tal caso, il Concessionario, oltre alla penale, dovrà ristorare l'Ente Concedente degli oneri sostenuti per l'esecuzione d'ufficio.

Eventuali inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del concessionario sono contestate in forma scritta, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'avvio del procedimento di risoluzione.

Per qualsiasi inadempimento o violazione agli obblighi contrattuali, l'Unione ha facoltà di fare eseguire d'ufficio nel modo ravvisato più opportuno, a spese dell'Impresa, quanto necessario al

rispetto degli obblighi stessi, qualora questa appositamente diffidata, non vi ottemperasse nei termini perentori stabiliti dall'Unione.

Ciascun inadempimento o violazione potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Unione con addebito all'Impresa dei conseguenti danni.

In ogni caso non si farà luogo al pagamento di fatture finchè l'Impresa non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle parti penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali eventualmente riscontrate.

Oltre all'articolo 190 D.Lgs. 36/2023, che qui si intende interamente richiamate, ai casi di risoluzione richiamati nel presente Capitolato e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la **risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

1. il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali il Concessionario ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente Concedente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
2. gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
3. casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal Direttore dell'Esecuzione;
4. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
5. grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;
6. interruzione non motivata del servizio;
7. valutazione negativa motivata sul complesso delle modalità gestionali, previa contestazione di addebiti;
8. comunicazioni false o mendaci in merito a tempi e modi dell'esecuzione del contratto;
9. mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
10. gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013;
11. subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Concedente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Concessionario dovrà provvedere allo sgombero dei propri materiali dai locali dell'Ente entro il termine perentorio assegnato; in mancanza, l'Ente Concedente provvederà d'ufficio addebitando le relative spese.

Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività. Qualora l'importo residuo dovuto al Concessionario sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente Concedente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti, si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

#### **ART. 17 - RECESSO**

Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità e i termini previsti all'art. 123 del Codice.

## **ART. 18 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La sospensione del servizio può essere disposta:

- qualora si verifichino circostanze speciali (caso fortuito, forza maggiore, provvedimento autoritativo) non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il Direttore dell'Esecuzione dispone la sospensione, redigendo un apposito verbale, adeguatamente motivato e se possibile redatto con l'intervento del Concessionario, che trasmette al RUP entro cinque giorni dalla redazione.
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente alla consegna del servizio, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di servizio eseguibili, mentre l'Ente Concedente provvede alla sospensione delle sole parti di servizio non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensione totale o parziale del servizio, disposta dall'Ente Concedente per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del D.Lgs. n. 36/2023, il Concessionario può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

## **ART. 19 - L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 38 dell'All. II.14 del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

1. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2. l'indicazione dell'esecutore;
3. il nominativo del responsabile del progetto;
4. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
6. la certificazione di regolare esecuzione.

## **ART. 20 - RISCHI DA INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008**

Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, poiché nell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del concessionario.

Pertanto i costi della sicurezza derivanti dall'eliminazione dei rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

È comunque onere del concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

## **ART. 21 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dagli articoli di riferimento del Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto può essere ammesso, previa autorizzazione dell'Ente Concedente, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023.

## **ART. 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna.

## **ART. 23 – PROTOCOLLO D'INTESA PER LA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI**

In esecuzione alla delibera di Giunta dell'Unione n. 85 del 11/6/2020 la ditta appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare tutti i contenuti del protocollo allegato al suddetto atto ed in particolare:

a) *Dichiarazione n. 1 - "Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo in adempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto";*

b) *Dichiarazione n. 2 - "Il contraente accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei legali rappresentanti o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale. La predetta clausola risolutiva espressa opera anche in relazione a tutti i subcontratti stipulati dal contraente".*

## **ART. 24 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del D.L n. 6/07/2012, n. 95 (coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135) il presente contratto sarà sottoposto a *condizione risolutiva nel caso di disponibilità* - nel periodo di vigenza dello stesso - delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione.

## **ART. 25 – PROTEZIONE DEI DATI**

**1. In applicazione al Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito anche GDPR) e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ad oggetto "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, regolamento generale sulla protezione dei dati, il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da**

quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell'Ente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il relativo contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione